



 A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Puglia e Basilicata
Servizi Tecnici

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM e di progettazione definitiva, esecutiva, verifica preventiva dell'interesse archeologico, direzione dei lavori, e coordinamento della sicurezza da restituire in modalità BIM per l'intervento di adeguamento sismico degli immobili siti in Matera sede della Caserma "Rutigliano" della Guardia di Finanza - scheda patrimoniale MTB1018 ed a Policoro (MT) sede della Caserma CGVM Donantonio Pistone e palazzina alloggi - scheda patrimoniale MTB1020 codici fabbricato MT0977001 - MT0977002

CIG Lotto 1: 87755862A9 – CIG Lotto 2: 8775597BBA

CUP: E92C20000600001

Frequently Asked Questions | F.A.Q.

Aggiornamento al 23 luglio 2021

Quesito 1

Relativamente al Requisito del gruppo di lavoro, nello specifico riguardo alla figura del Responsabile della diagnosi energetica di cui al punto 7), pagina 15 del Disciplinare di Gara, si chiede a codesta stazione appaltante di specificare la forma con la quale lo stesso debba essere inserito all'interno del gruppo di lavoro: può essere indicato quale consulente esterno? In caso di risposta negativa si chiede di specificare quale forma è consentita (Dipendente/Collaboratore a partita iva prevalente/Co.co.co/Altro).

Risposta 1

I professionisti indicati come responsabili delle Diagnosi Energetiche, facenti parte della struttura operativa minima di cui al punto 10.1 del disciplinare di gara, non possono essere consulenti "esterni".

A tal fine si chiarisce quanto di seguito riportato:

In caso di società di professionisti o di ingegneria trovano applicazione gli articoli 2 e 3 del D.M. 263/2016, secondo cui fanno parte dell'organigramma i seguenti soggetti:

1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

Laddove l'operatore economico fosse un RTP, costituito o costituendo, il professionista responsabile della Diagnosi Energetica (ove non presente nelle forme di cui ai richiamati artt. 2 e 3 del D.M. 263/2016 di uno dei componenti del R.T.P.) deve assumere necessariamente la veste di mandante.

Quesito 2

Relativamente al Requisito del gruppo di lavoro, nello specifico riguardo alla figura dell'archeologo di cui al punto 8), pagina 15 del Disciplinare di Gara, si chiede a codesta stazione appaltante di specificare la forma con la quale lo stesso debba essere inserito all'interno del gruppo di lavoro e se lo stesso può essere indicato quale consulente esterno.

Risposta 2

I professionisti indicati come Archeologi, facenti parte della struttura operativa minima di cui al punto 10.1 del disciplinare di gara possono essere inseriti nella compagine dell'O.E. secondo quanto appresso specificato: In caso di società di professionisti o di ingegneria trovano applicazione gli articoli 2 e 3 del D.M. 263/2016, secondo cui fanno parte dell'organigramma i seguenti soggetti:

1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

Laddove l'operatore economico fosse un RTP, costituito o costituendo, il professionista Archeologo (ove non presente nelle forme di cui ai richiamati artt. 2 e 3 del D.M. 263/2016 di uno dei componenti del R.T.P. ovvero nelle forme indicate ai successivi punti) deve assumere necessariamente la veste di mandante.

Si chiarisce inoltre, con riferimento al professionista Archeologo, che laddove non partecipi in proprio quale componente di un RTP, lo stesso potrà essere legato da un rapporto giuridico/contrattuale anche con un operatore non riconducibile ai soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, purché quest'ultimo partecipi al raggruppamento limitatamente alle prestazioni di spettanza dell'archeologo (Cfr. punto 8 Soggetti ammessi alla Gara del Disciplinare di gara).

In ultimo sempre con riferimento al professionista Archeologo si potrà ricorrere all'istituto del subappalto così come specificato al punto 11 Subappalto del Disciplinare di gara.

Quesito 3

In merito al criterio a "professionalita' e adeguatezza dell'offerta" si chiede di chiarire 1) se bisogna presentare 2 servizi per la scheda a1 e 2 servizi per la scheda a2, oppure un servizio per ciascuna scheda. 2) la scheda a1 parla di "professionalita' e adeguatezza per redazione di progetti di fattibilita' tecnico-economica", la scheda a2 parla di professionalita' e adeguatezza per servizi di "valutazione della sicurezza strutturale"; il disciplinare richiede 2 incarichi svolti per un servizio di progettazione definitiva e/o esecutiva, dl, coordinamento della sicurezza, pertanto si chiede di chiarire quali tipi di progetti inserire nelle schede a1 e a2. 3) nelle schede a2 si possono inserire servizi di sola verifica della vulnerabilita' sismica?

Risposta 3

In relazione a quanto previsto al punto 18 Contenuto della busta B – Risposta tecnica, si chiarisce che potranno essere compilate al massimo n. 2 "Schede A" una per ogni servizio proposto. Ogni Scheda A deve essere costituita al massimo da n. 2 facciate formato A4 ed accompagnata da un massimo di due elaborati in formato A3 inerenti un incarico svolto.

Gli allegati "All_VI_schedaA1" e "All_VI_schedaA2" a causa di un refuso riportano rispettivamente un riferimento ai servizi "PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA PER REDAZIONE DI PROGETTI DI

FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA" e "PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA PER SERVIZI DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE". Il richiamato punto 18 del Disciplinare di gara prevede invece che ciascuna scheda inerisca ad un servizio di progettazione definitiva e/o esecutiva, D.L. e coordinamento per la sicurezza affine a quelli oggetto di gara, secondo i criteri delle tariffe professionali (cat. E.20, S.03, IA.01, IA.02, IA.03). Pertanto i servizi presentati dal concorrente saranno quelli ritenuti affini al servizio della gara e dallo stesso considerati significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni similari.